



Il Comitato Guida dell'Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE, nella riunione del 19 gennaio 2011, a chiarimento di incertezze interpretative sollevate da alcuni operatori e per ovviare a possibili disomogeneità applicative sul territorio nazionale, precisa quanto segue:

- in relazione a quanto stabilito nell'Accordo di programma ANCI-CdC RAEE per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE del 18 luglio 2008, come modificato il 7 luglio 2010, in relazione alla raccolta dei RAEE della distribuzione, in particolare al punto 7.2, che cita: "i Sottoscrittori che assicurano la disponibilità dei centri di raccolta al conferimento da parte dei distributori/installatori/centri di assistenza tecnica, si impegnano a ricevere tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche consegnati al centro di raccolta da qualsiasi distributore/installatore/centro di assistenza tecnica, a patto che vengano da essi rispettate le normative vigenti. A fronte del suddetto impegno il centro di raccolta, ove si qualifichi come Soggetto beneficiario, avrà accesso ad un premio di efficienza maggiorato, secondo quanto indicato nella tabella all'articolo 9.2";
- considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) Dlgs. 151/05 l'obbligo di ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, da parte della distribuzione si riferisce a RAEE consegnati al momento della fornitura di nuove apparecchiature indipendentemente dal Comune di residenza del consumatore che li conferisce;
- considerato che obiettivo comune e condiviso del "Protocollo d'intesa per la regolazione dei rapporti fra i distributori ed i gestori dei centri di raccolta dei RAEE domestici", sottoscritto tra ANCI, CdC RAEE e organizzazioni di categoria della distribuzione il 24 giugno 2010 è, tra l'altro, quello di "facilitare il conferimento diretto ai CdR comunali dei RAEE domestici ritirati dai consumatori da parte dei Distributori o dei terzi che agiscono in loro nome"

ai fini dell'applicazione del richiamato Protocollo, nonché del riconoscimento dei suddetti premi di efficienza maggiorati ai CdR aperti alla distribuzione, si considerano come prodotti nel territorio del Comune dove è ubicato il punto vendita del distributore che richiede il servizio di ritiro tutti i RAEE raccolti presso lo stesso punto vendita, indipendentemente dal Comune di residenza dei consumatori che hanno consegnato i RAEE medesimi. Analoga presunzione si applica al luogo di raggruppamento del distributore, nel caso in cui questo risulti ubicato in luogo diverso dal punto vendita.